

LA NORMATIVA Cosa prevede la legge per i residenti che hanno lavorato fuori dall'Italia

Gli adempimenti fiscali per pensioni dall'estero

Tutti i contribuenti italiani devono effettuare un preciso monitoraggio delle attività patrimoniali e finanziarie che detengono in Stati stranieri

Graziano De Munari *

●● In questo periodo nel quale ci si appresta a compilare la dichiarazione dei redditi riteniamo opportuno segnalare alcuni adempimenti che possono riguardare i pensionati che hanno lavorato come immigrati all'estero e che sono ora residenti in Italia. Esamineremo la tassazione delle pensioni estere, il monitoraggio fiscale relativo a conti correnti e investimenti all'estero o immobili di proprietà in stati esteri e le imposte Ivie ed Ivafe.

Le pensioni di fonte estera
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Non devono essere dichiarate in Italia: le pensioni estere di invalidità, se equiparate alle rendite Inail; le rendite di pensione estera, di cui sono titolari i minatori che hanno contratto malattie professionali; la rendita Avs erogata dalla Svizzera e riscossa in Italia perché soggetta a una ritenuta d'imposta del 5% al-

la fonte; le pensioni pubbliche fruite da cittadini con la sola nazionalità dello Stato erogatore.

Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale; in linea generale sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico; in linea generale sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Le imposte Ivie e Ivafe riguardano rispettivamente il valore degli immobili e delle attività finanziarie

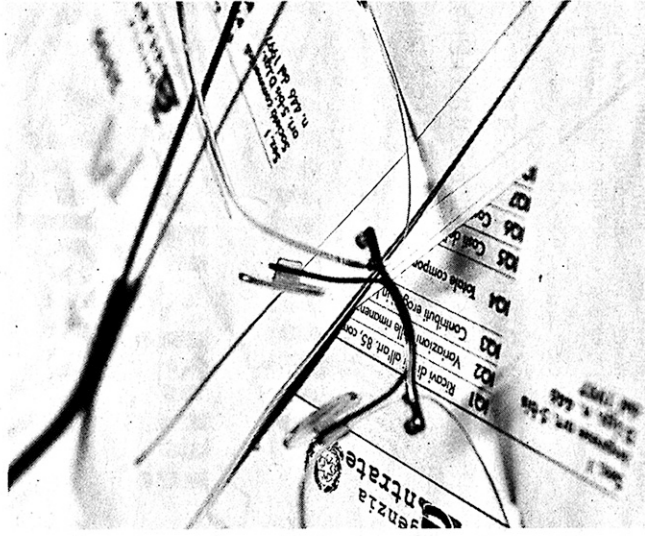
Se non ci sono convenzioni contro la doppia imposizione tra l'Italia e lo Stato estero, il pensionato è obbligato a dichiarare la pensione percepita all'estero anche se questa è stata già tassata dall'ente erogatore estero. In tale situazione, si possono recuperare le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti solo ed esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi con lo strumento del credito di imposta, solo se le imposte sono state versate a titolo definitivo. Sono escluse quelle versate a titolo di acconto, in via provvisoria o quelle per le quali è previsto il conguaglio con la possibilità di rimborso totale o parziale. Le pensioni estere percepite nel 2020 da tassare in Italia possono essere dichiarate con il modello 730 (scadenza 30 settembre 2021) o con il modello Redditi (scadenza 30 novembre 2021).

Il monitoraggio fiscale Tutti i contribuenti residenti fiscalmente in Italia sono tenuti ad effettuare il monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero.

La dichiarazione di quanto detenuto all'estero comporta

non solo l'obbligo del monitoraggio, ma anche (salvo particolari esenzioni) l'obbligo del pagamento di due imposte patrimoniali: Ivie (Imposta valore immobili esteri) per gli immobili; Ivafe (Imposta valore attività finanziarie estere) per le attività finanziarie. Relativamente alle attività patrimoniali che rientrano nel monitoraggio e che potrebbero dover pagare l'Ivie vi è il possesso di immobili all'estero. Si segnala che, per gli immobili situati all'estero che non hanno subito variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali eccetera), è possibile l'esonero dal monitoraggio fiscale in quanto la normativa prevede che "gli obblighi d'indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero".

L'Ivie è dovuta sul valore degli immobili situati all'estero dai contribuenti residenti in Italia che sono titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Il valore su cui calcolare imposta dovuta è rap-



Gli adempimenti in questo periodo ci si prepara alla dichiarazione dei redditi

presentato dal costo risultante dall'atto di acquisto; in mancanza si deve fare riferimento al valore di mercato rilevabile al termine di ogni anno nel luogo dove è situato l'immobile. Per gli immobili situati nell'Ue e nello spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da considerare è quello catastale su cui si applicano le imposte patrimoniali o redditali nel singolo Stato. Se manca la rendita catastale si applica la regola generale (costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza valore di mercato). Relativamente alle attività finanziarie che rientrano nel monitoraggio fiscale potrebbero dover pagare l'Ivae segnaliamo i depositi e i conti correnti costituiti

sisterà comunque l'obbligo di compilazione del quadro Rv laddove sia dovuta l'Ivafe, dunque, in caso di superamento dei 5.000 euro di giacenza media annua.

I dati relativi al 2020 per il monitoraggio e per il calcolo delle imposte patrimoniali Ivie ed Ivafe devono essere indicati nel quadro Rv del modello Redditi 2021. Nel quadro RW viene anche indicato il credito d'imposta spettante, pari al valore dell'imposta patrimoniale versata, nello stato in cui è situato l'immobile o il prodotto finanziario.

Le aliquote delle imposte sostitutive L'Ivafe è pari al 0,20 per cento per i prodotti finanziari diversi dai conti correnti e libretti di risparmio, mentre è in cifra fissa pari a 34,20 euro (rapportata alla quota e al periodo di possesso) per ogni conto corrente e libretto di risparmio.

L'Ivie è pari, ordinariamente, allo 0,76 per cento del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso c'è stato. Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. L'aliquota scende allo 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall'imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale. ●

* Consulente Caf Cisl

© RIPRODUZIONE RISERVATA